

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL FRUTTETO COMUNALE SITO IN VIA REGIONE LA PIANA NEL COMUNE DI SORISO.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Soriso

TRA

- Il Geom. Felice Monti, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, con sede a Soriso, in Piazza Umberto I n. 16, C.F. 82001670031 - P. Iva 01088440035, di seguito denominato "*Ente concedente*";

E

- Sig. Valloggia Damiano, nella sua in qualità di rappresentante legale di Terranaturale di Valloggia Damiano, con sede in Borgomanero, Via Leonardo da Vinci n. 28A, C.F. VLLDMN 75R06 B019Y - P. Iva 02726770031, di seguito denominato "*Concessionario*";

PREMESSO che:

- il Comune di Soriso dispone di un frutteto comunale sito in Via Regione La Piana nel Comune di Soriso.
- l'area in oggetto occupa una superficie di mq. 6.370 facente riferimento ai seguenti dati catastali: foglio 1 mappali 449-450-451 e foglio 3 mappali 51-52;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 3/4/2024 si è stabilito di procedere alla concessione del frutteto comunale;
- con determinazione n. 63 del 4/4/2024 stato approvato l'avviso pubblico per la concessione del frutteto de quo;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato dal 11/4/2024 al 11/5/2024;
- nessuna manifestazione di interesse risulta pervenuta nei termini prescritti;
- con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/5/2024 si è stabilito di procedere a nuova pubblicazione dell'avviso de quo;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato dal 30/5/2024 al 19/6/2024;
- nel termine risulta pervenuta la manifestazione di interesse da parte di Terranaturale di Valloggia Damiano;
- con determinazione n. 156 del 4/9/2024 si è proceduto all'affidamento in concessione della gestione del frutteto come da verbale della Commissione in data 28/08/2024;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e Finalità della concessione

La concessione in oggetto è finalizzata alla gestione del frutteto comunale sito in Via Regione La Piana nel Comune di Soriso e alla messa a punto di tecniche innovative di coltivazione e a basso impatto ambientale nonché a diffondere le conoscenze tecniche per la produzione di qualità di specie e a divenire un punto di incontro tra tutte le figure professionali che ruotano intorno al settore agricolo e un luogo di scambio di conoscenze: è quindi fondamentale che esso sia visitabile dalle aziende per il trasferimento di conoscenza, ma anche dalle scuole diffondendola cultura dell'agricoltura. Il soggetto concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, per tutta la durata del contratto. E' previsto un canone annuo di euro duecento.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni cinque.

Art. 3- Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente contratto il concessionario dichiara che i beni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui ai precedenti articoli.

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente l'Ente concedente da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza delle norme.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di attrezzature in dotazione; è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Comune senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al concessionario.

Il concessionario riconosce all'Ente concedente il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene, nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dello stesso.

Art.4 – Obblighi del concessionario

A carico del soggetto concessionario viene posto l'onere di gestione dell'area secondo i requisiti e gli scopi indicati nel punto precedente, inoltre esso deve:

- farsi carico della manutenzione ordinaria, pulizia e custodia del campo e degli impianti presenti;
- farsi carico del rischio operativo e gestionale del frutteto.
- corrispondere un canone annuo di euro duecento.

Il concessionario si impegna e si obbliga inoltre:

- a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente;
- a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a realizzare quanto indicato nel "Progetto di utilizzazione e valorizzazione" proposto in sede di gara ed alla assunzione di ogni relativo onere, nonché al rispetto di quanto previsto e proposto nello stesso progetto, allegato al presente contratto sotto la lettera "A";
- a presentare all'ente concedente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 5 - Assicurazione

Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'Ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di concessione, la seguente polizza assicurativa:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e per un valore congruo;

Art.6 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a seguito di verifica qualora risulti che i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità previste;
- a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;

- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa.

L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o Pec, con preavviso di sei mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 7 – Recesso

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata A.R. o con Pec da inviarsi all'Ente concedente almeno sei mesi prima della data di rilascio dei beni. A seguito della predetta comunicazione si procederà alla verifica relativa all'integrità del bene concesso con susseguente redazione di verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 8- Domicilio del concessionario e foro competente

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione il concessionario elegge domicilio legale presso il Comune di Soriso. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Novara.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto, da redigersi in duplice esemplare, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Soriso.

I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente

L'interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti dell'art.12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 11 –Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni dei vigenti in materia di concessione in uso di terreni di proprietà comunale.

IL SINDACO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Allegati: A - "Progetto di utilizzazione e valorizzazione"